



Agli iscritti al Consorzio Ecogas

Agli operatori del settore GPL e metano per Autotrazione

Accreditamento installatori decreto 8 gennaio 2021 – Nuova Circolare MOT n. 7256 del 03/03/2021, chiarimenti sulla Circolare n. 5350 del 13/02/2021 “art. 78, Codice della Strada-semplificazioni per l’aggiornamento della carta di circolazione.”

Con la presente si intende fare chiarezza circa quanto espresso nelle Circolari in oggetto in merito alle sezioni delle attività degli autoriparatori e all’applicazione delle procedure introdotte dal decreto 8 gennaio 2021.

Come è noto, la legge n. 224 dell’11/12/2012 ha eliminato le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto sostituendole con la sezione mecatronica, prevedendo che le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate ad entrambe le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 224/2012) siano abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di mecatronica, di cui al citato comma 3 dell’ art. 1 della legge. N. 122 del 1992, come sostituito dall’ articolo 1 della presente legge.

La legge ha previsto che le officine iscritte nel registro delle imprese prima della L. 224/2012 con attività esclusivamente di meccanica/motoristica oppure di elettrauto debbano frequentare un apposito corso di formazione regionale per acquisire la competenza mancante (se meccanico dovrà frequentare il corso di elettrauto e viceversa) ma ha anche introdotto un periodo transitorio inizialmente di 5 anni e poi prorogato fino al 4 gennaio 2023. Fino a tale data possono dunque continuare ad esercitare la loro attività pur rimanendo iscritte al registro delle imprese solo nel settore di attività meccanica/motoristica oppure di elettrauto, senza quindi aver fatto il corso di adeguamento.

Nella nuova Circolare n. 7526 del 03/03/2021 la Motorizzazione ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla precedente Circolare n. 5350 del 13/2/2021 circa l’accreditamento dell’officina per accedere alle procedure introdotte dal decreto 8 gennaio 2021. La nuova Circolare ha affermato all’art. 2 che “Tuttavia, tenuto conto del regime transitorio introdotto dalle norme di settore fino al 4 gennaio 2023, per le imprese già iscritte e abilitate per entrambe le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto – confluite in quella mecatronica – valgono le medesime abilitazioni riportate in tabelle per “mecatronica”. Appare evidente che si intenda senz’altro ribadire che gli installatori che temporaneamente sono iscritti al registro delle imprese solo per l’attività meccanica/motoristica oppure solo per l’attività di elettrauto e che usufruiscono del

regime transitorio fino al 2023, debbano essere accreditati ai fini dell'aggiornamento della Carta di circolazione per la sostituzione decennale del serbatoio, così come avviene per quelli della sezione meccatronica (fino alla fine del regime transitorio).

Del resto non sarebbe stato necessario specificare altrimenti, visto che le officine che già sono sia iscritte alla sezione sia meccanica/motoristica sia elettrauto sono confluite di diritto nella sezione meccatronica.

In conclusione, nel presentare la richiesta di accreditamento presso la motorizzazione, Allegato C al decreto 8 gennaio 2021, gli installatori riceveranno l'accredito rientrando per tutto il periodo transitorio nell'attività meccatronica.

Il Presidente – Alessandro Tramontano

I Vicepresidenti – Spartaco Lombardelli e Mauro Barbaccini

01/04/2021